



# COMUNE DI VARALLO

Provincia di Vercelli

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.34 DEL 29/10/2012

### OGGETTO:

**RIDUZIONE ALIQUOTA IMU PER UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE, RELATIVE PERTINENZE ED ULTERIORI PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di ottobre alle ore diciannove e minuti quarantacinque convocato dal Sindaco con avvisi recapitati in tempo utile a ciascun Consigliere, come risulta dalle relazioni di notifica del Messo Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco degli oggetti da trattarsi e deposito degli atti relativi nella Segreteria Comunale, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, presso il Salone Club Anni d'Argento il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BOTTA Eraldo - Sindaco	Sì
2. BONDETTI Pietro - Consigliere	Sì
3. RICOTTI Marco - Vice Sindaco	Sì
4. RIOLO Paola - Consigliere	Sì
5. CARELLI Roberto - Consigliere	Sì
6. ROSSETTO Alessandro - Consigliere	Sì
7. OSTI Mauro - Consigliere	Sì
8. GRUPALLO Federico - Consigliere	Sì
9. LUTTORE Augusto - Consigliere	Sì
10. CAMOSSO Franco - Consigliere	Sì
11. GUALDI Luciano - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Assiste l'adunanza il Segretario Generale ROSSINI dott.ssa Mariella .

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BOTTA Eraldo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**E' presente alla seduta l'assessore esterno Gianluca Buonanno**

L'assessore al Bilancio, BUONANNO, propone la seguente deliberazione

**RICHIAMATA** la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 06.08.2012 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) ai sensi dell'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "Decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

**RILEVATO CHE** ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 201 del 22.12.2011, per l'anno 2012 le aliquote stabilite dalla legge potevano essere variate con deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti previsti, entro il 30 settembre 2012, con effetto dal 1° gennaio 2012;

**DATO ATTO** ai sensi del D.L. n. 174 del 10.10.2012 art. 9, comma 3, lettera a) il termine ultimo per la variazione delle aliquote di cui sopra è **stato prorogato al 31 di ottobre 2012;**

**RICHIAMATO** altresì l'art.8 del vigente regolamento relativo alla determinazione delle aliquote dell'I.M.U così stabilite:

- aliquota per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,30%.

- aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5: 1,06%.

- aliquota per gli alloggi concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta entro il I grado ed adibiti ad abitazione principale: 0,76%;

- aliquota ordinaria, da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti e alle aree fabbricabili: 0,99%.

**TENUTO CONTO** dei recenti ed ingenti tagli introdotti con le ultime manovre economico-finanziarie del Governo, di seguito specificate, che impongono una rimodulazione delle aliquote I.M.U. al fine di conseguire il pareggio di Bilancio per il mantenimento degli standard dei servizi erogati alla popolazione e al contempo venir incontro alle fasce deboli dei cittadini residenti di Varallo in un momento di particolare crisi economica, non gravando ulteriormente sugli stessi e limitando quasi al minimo consentito dalla legge il pagamento dell'imposta della prima abitazione, nel seguente modo:

- aliquota per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze: 0,25;

- aliquota ordinaria, da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti e alle aree fabbricabili: 1,05%;

ferme restando le altre;

**VISTO** pertanto l'art. 16 "Riduzione della spesa degli enti territoriali" del D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario ([GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141](#)) (cosiddetta spending review), convertito con

modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189) che ha previsto dei pesanti nuovi tagli al fondo sperimentale di riequilibrio ed ai residui trasferimenti statali che per il 2012 ammontano a 500 milioni per i Comuni e saranno ripartite in proporzione alle spese sostenute per consumi intermedi desunte dal SIOPE;

**DATO ATTO** che la ripartizione dei suddetti tagli in capo ai singoli comuni doveva essere decisa in sede di Conferenza Stato Città ed Autonomie Locali entro il 30/09/2012 (termini successivamente prorogati al 15/10/2012 dall'Art. 8 del D.L. 174/2012), ovvero entro il 15/10/2012 (termini successivamente prorogati ai 15 giorni successivi dall'Art. 8 del D.L. 174/2012) in caso di mancato accordo, con decreto del Ministero dell'Interno;

**CONSIDERATO** che ai sensi del recente D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012 ed in vigore dall'11 ottobre 2012, dall'art. 8 "Disposizioni in tema di patto di stabilità interno", sono state apportate modifiche all'art. 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, inserendo dopo il comma 6 il seguente comma 6-bis il quale stabilisce che *"Per l'anno 2012, ai comuni assoggettati nel 2012 alle regole del patto di stabilità interno, non si applica la riduzione di cui al comma 6. Gli importi delle riduzioni da imputare a ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito. Le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito sono recuperate nel 2013 con le modalità di cui al comma 6. ....omissis..."*

**VISTA** l'incognita del gettito IMU collegata con la stima ministeriale ai fini dell'accertamento convenzionale, che aggiungendo ulteriori incertezze alle finanze locali, ha condotto all'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012 contenente l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 al 31/10/2012, come richiesto dall'ANCI;

**RISCONTRATO** che le disposizioni legislative in materia di IMU, articolo 8, comma 5, del D.Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, hanno fissato l'aliquota ordinaria nella misura dello 0,76% dell'imponibile, con facoltà per i Comuni di variare tale valore, già in occasione del saldo 2012, in aumento o in diminuzione dello 0,30%;

**OSSERVATO** che per le unità immobiliari costituenti l'abitazione principale, nonché le relative pertinenze, l'aliquota ridotta stabilita dallo Stato, ai sensi del comma 7 dell'articolo 13 in parola, è stata fissata nella misura dello 0,40%, con facoltà per i Comuni di variare tale valore in aumento o in diminuzione dello 0,20%;

**EVIDENZIATO** che, per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, il comma 8, del medesimo articolo 13, ha disposto l'applicazione di un'aliquota agevolata nella misura dello 0,20%, con facoltà per i Comuni di ridurre tale misura fino allo 0,10%: tale disposizione però non trova applicazione nel nostro Comune essendo esenti dall'imposta i fabbricati rurali strumentali (di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/1993, convertito nella Legge n. 133/1994), in quanto Varallo risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani nell'apposito elenco predisposto dall'ISTAT;

**DATO ATTO CHE** è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso

strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo del citato articolo 13.

**RITENUTO** altresì di dover prevedere la presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 per le abitazioni concesse in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta entro il I grado ed adibiti ad abitazione principale, così come previsto dall'art .8, comma 4 del vigente Regolamento I.M.U.;

**VISTI INOLTRE:**

- la Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012);
- il citato D.L. n. 201/2011 (Manovra Monti), convertito nella Legge n. 214/2011;
- il D.L. n. 216/2011 (Decreto Mille proroghe), convertito nella Legge n. 14/2012;
- il D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 44/2012, contenente semplificazioni in materia tributaria;
- la circolare n. 3 del 18.05.2012, che il Dipartimento delle Finanze ha emesso per offrire molteplici chiarimenti sull'IMU;
- il D.L. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141 ) (cosiddetta spending review), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189);
- il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 237 del 10 ottobre 2012 ed in vigore dall'11 ottobre 2012;

**EVIDENZIATO** che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi (ex art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997) e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione;

**PRESO ATTO** che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;

**PRESO ATTO** del parere reso dal revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012, allegato sotto la lettera A);

**PROPONE**

1. **di dare atto** che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, le modifiche all'art. 8 del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), che di seguito si trascrive nella nuova formulazione:

*“1. Ai sensi del comma 12 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 (come modificato dall’art. 9 comma 3 lettera a) del Decreto Legge n. 174 del 2012), per l’anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 31 ottobre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.*

*2. In prima applicazione dell’imposta l’aliquota per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale e per le relative pertinenze, nei limiti indicati dalla legge, viene stabilita nella misura dello 0,25%. All’imposta lorda sono da applicarsi le detrazioni dovute previste dall’art. 9 del presente regolamento.*

*3. L’aliquota per fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 viene stabilita nella misura dell’1,06%.*

*4. L’aliquota viene stabilita nella misura dello 0,76% per gli alloggi concessi in comodato gratuito dal possessore ad un parente in linea retta entro il I grado ed adibiti ad abitazione principale, purchè tale fattispecie sia resa nota dal soggetto passivo al Comune con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dal D.P.R. n. 445/2000;*

*5. L’aliquota ordinaria, da applicarsi ai fabbricati diversi dai precedenti e alle aree fabbricabili, viene stabilita nella misura dello 1,05%.*

*6. Ai sensi del comma 13 bis dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.”*

3. **di dare atto** che il regolamento ha efficacia a partire dal 1° gennaio 2012;

4. **di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

VISTO: Si esprime parere di regolarità tecnico – contabile favorevole, comportando l’atto riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, come sostituito dall’art. 3, comma 2, lettera b) D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
2° RIPARTIZIONE: “SERVIZI ECONOMICO  
FINANZIARI”  
(Dott.ssa Carmen Durio)

**F.to: Carmen Durio**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Esaminata la proposta di deliberazione illustrata dall'assessore al Bilancio il quale annuncia una diminuzione dell'aliquota della 1<sup>a</sup> casa allo 0,25% rispetto a quanto si era deliberato ad agosto ( 0,30%), per agevolare i cittadini che con sacrificio hanno acquistato e mantengono la casa di abitazione, aliquota che consentirà loro, unitamente alle altre detrazioni fiscali, di non pagare l'IMU o al limite pagare pochissimo, per cui avranno una restituzione o un conguaglio l'anno prossimo. Equiparata alla prima casa è altresì l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero. Agevolati, con aliquota minima per le seconde case allo 0,76%, risultano anche i proprietari che concedono in comodato gratuito ai figli la seconda abitazione. Per tutti gli altri l'aliquota è stata aumentata all' 1,05 perché chi ha più proprietà deve pagare di più, per un elementare principio di equità. Si è costretti a recuperare il taglio dello Stato che detrae dai trasferimenti anche il gettito teorico che il Comune incasserebbe dagli immobili di sua proprietà ( circa 100.000,00 euro).Auspica che anche l'opposizione aderisca a questa proposta perché il momento è veramente difficile.

Aperto il dibattito intervengono i Consiglieri:

- Luttore che propone per la seconda casa un'aliquota progressiva in base al reddito;
- L'assessore Buonanno si esprime favorevolmente sulla proposta del consigliere Luttore perché sarebbe ulteriormente equa e giusta, ma occorre prima acquisire il parere sia del ragioniere-capo che del revisore dei conti;
- Gualdi pur riconoscendo lo sforzo fatto dall'amministrazione comunale per rendere meno pesante possibile l'IMU sulla prima casa, ricorda che il precedente Governo per fini demagogici e propagandistici, abolendo l'ICI sulla prima casa, ha portato il Paese sull'orlo del baratro. Non ritiene giusto però che questa imposizione gravi sui cittadini che hanno ereditato seconde case nelle frazioni e che cercano di mantenerle con sacrifici. Criticando le alienazioni di immobili decise da questa amministrazione annuncia il suo voto contrario per motivi di ordine politico non condividendone il programma.
- L'assessore Buonanno ribadisce il suo pensiero sulla prima casa che "è sacra" e ritiene che anche la Chiesa dovrebbe pagare l'IMU.
- Luttore dichiara che il gruppo si asterrà dal voto perché è contro l'IMU sulla prima casa e chiede la progressività dell'imposta sulla seconda in base al reddito.
- L'assessore Buonanno assicura che si valuterà l'applicabilità tecnica della proposta del consigliere Luttore, almeno per il futuro.

Rilevato che è correlata dai pareri favorevoli di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Non essendoci altri interventi, il Presidente chiude il dibattito e mette in votazione la proposta di deliberazione, e

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Gualdi) , astenuti n. 2 ( Luttore e Camosso), palesemente espressi.

## **D E L I B E R A**

di fare propria a ogni effetto di legge la proposta succitata che si intende qui di seguito integralmente riportata.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza;

Visto l'art.134, 4° comma del D.Lgs.18.08.2000 n.267;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Gualdi) , astenuti n. 2 ( Luttore e Camosso), palesemente espressi.

## **D E L I B E R A**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

⊗⊗⊗⊗⊗⊗⊗





Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to : BOTTA Eraldo

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 16/11/2012 al 30/11/2012, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

Varallo, li 16/11/2012

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

◆E' stata affissa all'albo pretorio digitale comunale per 15 giorni consecutivi, dal 16/11/2012 al 30/11/2012, senza reclami.

### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-ott-2012**

◆Immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, D.Lgs.18 agosto 2000, n.267)

□ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs.n.267/2000)

Il Segretario Generale  
F.to : ROSSINI dott.ssa Mariella

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Varallo, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale